Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 31 ottobre 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 251 DEL 31 OTTOBRE 1950:

LEGGE 31 ottobre 1950, n. 849.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951.

LEGGE 31 ottobre 1950, n. 850.

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951.

LEGGE 31 ottobre 1950, n. 851.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951.

LEGGE 31 ottobre 1950, n. 852.

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 ottobre 1950, n. 842.

Disposizioni circa il prolungamento del periodo di validità dei brevetti per invenzioni industriali.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata dei brevetti per invenzioni industriali in vigore al 10 giugno 1940, appartenenti anche in virtù di atto di data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, a persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza o la nazionalità italiana, può essere prolungata quando i titolari di tali brevetti o i loro aventi causa dimostrino di non averli potuti attuare o farli attuare in tutto o in parte per cause connesse allo stato di guerra.

Il prolungamento di durata è accordato per annate intere, e non può eccedere il periodo massimo di cinque anni.

Esso è calcolato tenendo conto del periodo di tempo durante il quale l'attuazione è stata sospesa e dei risultati della utilizzazione del brevetto se la sospensione non è stata totale.

Art. 2.

Le domande per ottenere il prolungamento di durata di cui al precedente articolo, corredate dei documenti necessari per la dimostrazione della mancata o della parziale utilizzazione del brevetto per cause connesse con lo stato di guerra, debbono essere presentate all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi presso il Ministero dell'industria e del commercio entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sulle domande suddette provvede la Commissione di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative sui brevetti per invenzioni industriali.

Art. 3.

Il prolungamento non può essere concesso per i brevetti per invenzioni industriali che, posteriormente al 10 giugno 1940, fossero stati dichiarati decaduti per una delle cause contemplate dalle norme in vigore o per i quali non risultino adempiute le formalità prescritte per la loro reintegrazione.

Esso si computa dalla scadenza del brevetto o, se questa è anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, da questa data.

Art. 4.

Per il prolungamento di durata di validità non è dovuto il pagamento di annualità di tasse.

La domanda deve essere corredata della ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa di lire duemila.

Art. 5.

I terzi che, posteriormente alla scadenza del periodo di normale durata di validità del brevetto che viene prolungata, e fino alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano in buona fede attuato l'invenzione oggetto del brevetto, possono continuare nell'uso personale precedentemente iniziato nei limiti dello stesso.

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili agli stranieri a condizioni di reciprocità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 10 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — PICCIONI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 10 ottobre 1950, n. 843.

Temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sino al 31 dicembre 1953 le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione fruiranno, per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni

dello Stato e degli Enti pubblici, di un'elevazione del limite massimo di età pari a quello di cui fruiscono i mutilati e gli invalidi di guerra, da cumularsi con quella disposta dalla legge 3 maggio 1950, n. 223.

Art. 2.

La disposizione del precedente articolo si applica anche per l'ammissione ai concorsi pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già indetti, sempre che, alla data medesima, non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande. Entro detto termine le vedove dei caduti potranno presentare la domanda di ammissione al concorso senza i documenti occorrenti, ma non saranno ammesse al concorso ove non presentino i documenti stessi entro un mese dalla scadenza del termine medesimo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 10 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 13 ottobre 1950, n. 844.

Finanziamento da parte dello Stato dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (E.N.I.T.).

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche è fissato per l'esercizio finanziario 1948-49 in lire 190.000.000.

All'onere di cui sopra si farà fronte per L. 188.200.000 con parte delle maggiori entrate indicate nel quinto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-49 e per lire 1.800.000 con la somma già stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 2.

Il contributo dello Stato nelle spese di finanziamento dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche è stabilito in lire 380.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50 ed in lire 855.000.000 annue a partire dall'esercizio finanziario 1950-51.

A detti oneri sarà fatto fronte con i rispettivi stanziamenti di pari importi iscritti ai capitoli 202 e 203 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 13 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 13 ottobre 1950, n. 845.

Concessione, a favore dell'Istituto centrale di statistica, di un contributo straordinario di L. 87.156.000, a parziale copertura dei disavanzi degli esercizi 1947-48 e 1948-49.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione all'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di lire 87.156.000, a parziale copertura dei disavanzi degli esercizi 1947-48 e 1948-49.

Art. 2.

Alla spesa di cui all'art. 1 si farà fronte a mezzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 1° aprile 1950, n. 155, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 13 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 13 ottobre 1950, n. 846.

Adeguamento dei limiti di valore per l'autorizzazione degli acquisti da parte degli Istituti ecclesiastici e degli Enti di culto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il limite di valore previsto dall'art. 9, capoverso, della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'applicazione del Concordato con la Santa Sede, è aumentato di venti volte.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 13 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI

LEGGE 13 ottobre 1950, n. 847.

Adeguamento dei limiti di valore per l'autorizzazione agli acquisti e per l'esercizio della tutela governativa sugli Istituti dei culti diversi dalla religione cattolica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I limiti di valore previsti dagli articoli 16 e 19 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, contenente norme per l'esecuzione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sono aumentati di venti volte.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 13 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI

LEGGE 21 ottobre 1950, n. 848.

Agevolazioni doganali per lo sviluppo e il riammodernamento della attrezzatura industriale ed agricola nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I dazi della tariffa generale sono temporaneamente applicati in misura ridotta all'11 per cento:

a) sui macchinari e sulle attrezzature che, non potendo essere forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del riammodernamento delle attrezzature industriali ed agricole nazionali;

b) sui macchinari e sulle attrezzature che agli stessi fini e nelle medesime circostanze e condizioni di cui alla lettera *a*), siano destinati alla esecuzione di opere pubbliche di interesse nazionale ovvero al riammodernamento dell'attrezzatura meccanica o scientifica delle pubbliche amministrazioni o di pubblici istituti.

Art. 2.

Alla concessione della agevolazione di cui all'art. 1 sarà provveduto con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del Comitato di cui all'articolo seguente.

Nello stesso decreto sarà indicato il termine entro il quale dovrà essere effettuata l'introduzione dei macchinari di cui trattasi nel territorio nazionale.

Il termine per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di macchinari ed attrezzature predette è stabilito al 31 dicembre 1952.

Art. 3.

Il Comitato previsto dal precedente art. 2 sarà presieduto da un Sottosegretario di Stato da designarsi dal Consiglio dei Ministri e composto da due rappresentanti del Ministero delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, da due rappresentanti del Ministero per il commercio con l'estero, da un rappresentante del Ministero del tesoro, dal Segretario generale del C.I.R.

Art. 4.

Per poter fruire delle riduzioni daziarie previste dall'art. 1 gli interessati dovranno avanzare domanda al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane, non oltre il 30 settembre 1952.

Nella domanda, da presentarsi in quattro esemplari, uno dei quali in carta legale, debbono essere indicati:

1) i macchinari e le attrezzature per i quali è chiesta la concessione del dazio ridotto;

2) le circostanze che determinano la necessità di farne acquisto all'estero;

3) il termine entro il quale dovrà essere effettuata l'introduzione dei macchinari di cui trattasi nel territorio nazionale.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 luglio 1950.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — TOGNI — SEGNI — LOMBARDO — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 1950.

Concessione gratuita alla Biblioteca comunale « Luciano Scarabelli » di Caltanissetta delle pubblicazioni già di pertinenza del soppresso istituto nazionale di cultura fascista.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista l'istanza in data 10 marzo 1950 con la quale il sindaco del comune di Caltanissetta ha chiesto, per conto della Biblioteca comunale « Luciano Scarabelli », la cessione gratuita delle pubblicazioni già di pertinenza della sezione del soppresso istituto nazionale di cultura fascista di Caltanissetta;

Ritenuto che tali pubblicazioni trovano la destinazione migliore presso la predetta Biblioteca « Luciano Scarabelli »;

Considerato che il comune di Caltanissetta si è impegnato a non alienare le pubblicazioni che saranno destinate alla dipendente biblioteca Scarabelli;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Decreta:

Le pubblicazioni descritte nell'unito elenco, che forma parte integrante del presente decreto, sono cedute in uso definitivo alla Biblioteca comunale « Luciano Scarabelli » di Caltanissetta, con l'obbligo di destinazione perenne ed inalienabile all'ente stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1950

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1950
Registro Presidenza n. 40, foglio n. 336. — FERRARI

(4594)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1950.

Attivazione del nuovo catasto terreni in alcuni Comuni della provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Prato e Vaiano, facenti parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Prato, in provincia di Firenze;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° gennaio 1951 per i comuni di Prato e Vaiano, facenti parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Prato, in provincia di Firenze.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 agosto 1950

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1950
Registro Finanze n. 21, foglio n. 71.

(4630)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1950.

Delega al Rappresentante del Governo nella Regione Sarda per l'esercizio delle attribuzioni amministrative di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in Sardegna.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visti i decreti Presidenziali 19 maggio 1949, n. 250 e 19 maggio 1950, n. 327, contenenti le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Ritenuto che col 1° novembre 1950 le attribuzioni di competenza di questo Ministero, esercitate in Sardegna dal Rappresentante del Governo nella Regione ai sensi degli articoli 61, primo comma, decreto Presidenziale 19 maggio 1949, n. 250 e 24 decreto Presidenziale 19 maggio 1950, n. 327, dovrebbero essere restituite all'Amministrazione centrale;

Considerata la opportunità che tali attribuzioni siano ancora, temporaneamente, esercitate nell'isola dal Rappresentante del Governo;

Visto l'art. 30 decreto Presidenziale 19 maggio 1949, n. 250;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1950 e fino al 30 giugno 1951 è delegato al Rappresentante del Governo nella Regione Sarda l'esercizio delle attribuzioni amministrative, di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in Sardegna, già affidato al suddetto Rappresentante dagli articoli 61 decreto Presidenziale 19 maggio 1949, n. 250 e 24 decreto Presidenziale 19 maggio 1950, n. 327.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 61, foglio n. 196. — BERITELLI

(4657)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1950.
Nomina di un commissario straordinario per la Compagnia portuale « Monte Ecnomo » di Licata.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie portuali;

Considerata la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale di Licata;

Vista la proposta di nomina del sig. Grillo Gerolamo di Francesco a commissario straordinario della Compagnia portuale « Monte Ecnomo » di Licata fatta dal Prefetto di Agrigento;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il signor Grillo Gerolamo di Francesco, da Licata, è nominato commissario straordinario della Compagnia portuale « Monte Ecnomo » di Licata e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite le attribuzioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, una indennità giornaliera di L. 2000.

Roma, addì 20 ottobre 1950

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

(4638)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 20 ottobre 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giovanni Tringale, vice console onorario dell'Uruguay a Catania.

(4635)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 30 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1950, registro n. 38 Interno, foglio n. 363, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Benevento, di un mutuo di L. 77.834.665 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(4639)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimentale semestrale

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 20.

E' stato denunziato lo smarrimento del secondo mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato nominativo del Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 385119, di annue L. 52,50, intestato a Gualtieri Sebastiano di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre domiciliata a Giardini (Messina).

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 23 ottobre 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4624)

Diffida per alienazione di rendita nominativa

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 1.

La rendita sottodesignata, essendo stata alienata per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che il corrispondente certificato abbia potuto essere ritirato dalla circolazione, si notifica che, ai sensi dell'art. 101 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, l'iscrizione venne annullata e che il relativo certificato è divenuto di nessun valore:

Cons. 3 %, n. 48203, della rendita annua di L. 2850, intestato a Kuhbier Carola, Margherita, Paolo, Elena, Enrico e Federico di Paolo, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura di Edvige Laurenti fu Carlo e di detto Paolo Kuhbier, coniugi domiciliati a Torino, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Laurenti Edvige fu Carlo moglie di Kuhbier Paolo domiciliato a Torino.

Roma, addì 23 ottobre 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4625)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 197

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 31 ottobre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143,15
» Firenze	624,82	142,80
» Genova	624,80	143 —
» Milano	624,83	142,85
» Napoli	624,70	142,85
» Palermo	624,80	143,15
» Roma	624,81	142,88
» Torino	624,82	143 —
» Trieste	624,83	143,15
» Venezia	624,82	143,10

Media dei titoli del 31 ottobre 1950

Rendita 3,50 % 1906	75,35
Id. 3,50 % 1902	73,85
Id. 3 % lordo	46,60
Id. 5 % 1935	100,25
Redimibile 3,50 % 1934	76,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	74,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,875
Id. 5 % 1936	94,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100,125
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,95
Id. 5 % convertiti 1951	100,30
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 31 ottobre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,82
1 franco svizzero	» 142,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di letteratura italiana nella Scuola normale superiore di Pisa

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Scuola normale superiore di Pisa, è vacante la cattedra di letteratura italiana, cui la Scuola stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della Scuola entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4658)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina di assistenti e tecnici di 3ª classe (grado 12°, gruppo C) in prova, nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1950, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati che parteciparono al concorso per esami a ventisette posti di assistente e tecnico di 3ª classe (grado 12° gruppo C) nell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato agli addetti ai servizi dell'Alto Commissariato riguardanti la schermografia di massa;

Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni della Stato e successive variazioni;

Visto il decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con decreto 25 giugno 1914, n. 702, ed il decreto 30 ottobre 1924, n. 2042, e successive variazioni;

Visto il decreto 20 gennaio 1941, n. 95, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale di detta Amministrazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, *contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli* dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

I sottoindicati candidati, che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse, sono nominati, a decorrere dal 1° settembre 1950, assistenti e tecnici di 3ª classe (grado 12°, gruppo C), in prova, nell'Amministrazione della sanità pubblica:

1. Rossi Michele
2. Maisani Giuseppe
3. Stefano Massimo
4. Brunamontini Giuseppe
5. Setta Antonio
6. Rea Dante
7. Righi Nelson
8. Mazzaccara Maria Luisa
9. Sciancalepore Nicola
10. Villivà Teresa
11. Felici Alberto
12. Dezi Goffredo
13. Ottone Giuseppe
14. Corrias Mario
15. De Rosa Luigi
16. Martinelli Francesco
17. Mastantuono Giuseppe
18. Menatti Franco
19. Grano Carmine
20. Ratto Sergio
21. Mulliri Carlo
22. Marozzi Franco

Ai predetti saranno corrisposti gli assegni mensili previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione a norma di legge, e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 21 agosto 1950

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1950
Registro Presidenza n. 40, foglio n. 248. — FERRARI

(4626)

Nomina di assistenti e tecnici di 3ª classe (grado 12º, gruppo C) nell'Amministrazione della sanità pubblica

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 11 luglio 1950, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati che parteciparono al concorso per titoli integrato da un colloquio a otto posti di assistente e tecnico di 3ª classe (grado 11º gruppo C) nella Amministrazione della sanità pubblica, riservato agli addetti ai servizi dell'Alto Commissariato riguardanti la schermografia di massa;

Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale della Sanità pubblica, approvato con decreto 25 giugno 1914, n. 702, ed il decreto 30 ottobre 1924, n. 2042, e successive variazioni;

Visto il decreto 20 gennaio 1941, n. 95, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale di detta Amministrazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

I sottonotati candidati, che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse, sono nominati, a decorrere dal 16 agosto 1950, assistenti e tecnici di 3ª classe (grado 12º gruppo C) nell'Amministrazione della sanità pubblica:

1. Braschi Salvatore
2. Felici Franco
3. Liguori Marianna
4. Pultrone Giovanni
5. Moschella Alfonso
6. Gramiccia Mario
7. Febbraro Giovanni

Ai predetti saranno corrisposti gli assegni mensili previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione a norma di legge, e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 16 agosto 1950

p. *Il presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1950
Registro Presidenza n. 40, *foglio n.* 221. — FERRARI

(4627)

PREFETTURA DI NOVARA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

A parziale modifica del decreto prefettizio 3342-III/San. in data 2 febbraio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1950, i sottoindicati medici, con i decreti prefettizi a fianco di ciascuno di essi indicati, sono stati assegnati alle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1946, messe a concorso con decreto prefettizio n. 28774/Div. San. del 1º ottobre 1947:

Cerreti Ercole: Trecate (2ª condotta), decreto prefettizio n. 9573-III San. del 3 luglio 1950;

Mazzali Amos: Baveno, decreto prefettizio n. 15846-III San. del 22 maggio 1950;

Brunetti Bruno: Villadossola, decreto prefettizio numero 16501-III San. del 29 maggio 1950;

Sonzini Bernardino: Stresa (2ª condotta), decreto prefettizio n. 24763-III San. del 21 agosto 1950;

Pirani Giorgio: Oggebbio, decreto prefettizio n. 15115-III San. del 6 giugno 1950;

Jelmoni Pietro: Consorzio Borgoticino ed uniti, decreto prefettizio n. 25502-III San. del 24 agosto 1950;

Zuccoli Filippo: Consorzio Pisano-Ghevio di Meina, decreto prefettizio n. 15843-III San. del 30 giugno 1950;

Salerno Giovanni: Sizzano, decreto prefettizio n. 10392-III San. del 17 aprile 1950;

Notarantonio Sirio: Valstrona, decreto prefettizio n. 16293-III San. del 26 maggio 1950;

Cirillo Domenico: Cavallirio-Boca, decreto prefettizio numero 9833-III San. del 30 giugno 1950;

Honorati Roberto: Vinzaglio, decreto prefettizio n. 15845-III San. del 22 maggio 1950;

Tornotti Carlo: Casalbeltrame, decreto prefettizio n. 14445-III San. del 20 luglio 1950;

Tosi Elios: Consorzio Gignese-Brovello Carpugnino, decreto prefettizio n. 20262-III San. del 25 luglio 1950;

Di Resta Mario: Consorzio Montescheno-Antrona Schieranco, decreto prefettizio n. 17812-III San. del 3 luglio 1950;

Urso Rosario: Consorzio Paruzzaro-Oleggio Castello, decreto prefettizio n. 18440-III San. del 20 luglio 1950;

Andorno Bruno: Cureggio, decreto prefettizio n. 25917-III San. del 24 agosto 1950;

Zocca Raffaele: Calasca-Castiglione, decreto prefettizio n. 16055-III San. del 30 giugno 1950;

Bonelli Duilio: Consorzio Massino V.-Nebbiuno, decreto prefettizio n. 17810-III San. del 24 agosto 1950;

Cavagnino Giovanni: Nibbiola, decreto prefettizio numero 10843-III San. del 17 aprile 1950;

Grasso Lucilio: Novara (S. Agabio), decreto prefettizio n. 11451-III San. del 5 luglio 1950;

Daolio Mario Renato: Arona (1ª condotta), decreto prefettizio n. 12982-III San. del 6 luglio 1950;

Damiano Francesco: Consorzio Arona-Dormelletto, decreto prefettizio n. 3341-III San. del 17 luglio 1950;

Zucchini Pericle: Barengo, decreto prefettizio n. 10844-III San. del 17 aprile 1950;

Cassano Piero: Consorzio Meina-Dagnente Arona, decreto prefettizio n. 24749-III San. del 21 agosto 1950.

Il prefetto: PAULOVIC

(4510)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.